

Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie dei giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 1989²
concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006³,

decreta:

Art. 1 Diarie e importi forfettari orari

¹ I giudici federali non di carriera hanno diritto a una diaria per ogni giorno intero che dedicano alle udienze e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle udienze.

² La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.

³ Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l'istruzione, lo studio di atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l'ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l'ora per gli altri giudici.

Art. 2 Indennità per i viaggi di servizio

I giudici federali ordinari e quelli non di carriera hanno diritto alle seguenti indennità per i viaggi di servizio:

- a. 100 franchi per le spese di un giorno intero;
- b. 150 franchi per un pernottamento;
- c. il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.

² RU 2006 1243

³ FF 2007 187

Giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio
dei giudici federali. O dell'Ass. fed.
